

Disposizioni in materia di asilo
La nuova procedura per il riconoscimento del diritto di asilo prevista dalla
legge “Bossi-Fini”

Il 22 dicembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 che contiene il “**Regolamento di attuazione relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato**”, necessario per dare attuazione agli articoli 31 e 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. legge “Bossi-Fini”) che modificano l’articolo 1, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in legge 28 febbraio 1990, n.39.

La presentazione della domanda

Competente a ricevere la domanda di asilo è l’ufficio di polizia di frontiera, che valuta se non sussistono motivi ostativi all’ingresso invita il RA ad eleggere domicilio e lo autorizza a recarsi in questura.

Dove non è presente un ufficio di polizia di frontiera, la domanda è presentata in **questura**.

Alle operazioni partecipa, ove possibile, un interprete della lingua del RA e, nei casi in cui si tratta di una persona di sesso femminile, alle operazioni partecipa personale del medesimo sesso.

Valutazione sulla ricevibilità della domanda e verbale della questura

La questura procede quindi ad una valutazione sulla **ricevibilità** della domanda ai sensi dell’articolo 1, comma 4, l. n. 39/199. Quindi redige a verbale le dichiarazioni del RA, cui è allegata eventuale documentazione. Del verbale sottoscritto e della documentazione è rilasciata copia al RA

La questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri UE.

Trattenimento dei richiedenti asilo

Si istituisce il trattenimento, secondo diverse modalità:

- ❖ trattenimento facoltativo nei centri di identificazione per MAX 20 giorni
 - ⇒ per verificare o determinare la nazionalità o identità del RA, per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, in pendenza del procedimento per l’ammissione al territorio
- ❖ trattenimento obbligatorio nei centri di identificazione
 - ⇒ per lo straniero fermato dopo aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o in condizione di soggiorno irregolare
- ❖ trattenimento obbligatorio nei C.P.T.A.
 - ⇒ per lo straniero RA già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento

Non appena ricevuta la domanda di asilo, il questore competente per territorio dispone il trattenimento e l’invio del RA in uno dei centri di identificazione.

Nelle ipotesi di trattenimento facoltativo, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel C.I., che non può in nessun caso essere superiore a 20 giorni.

Il provvedimento con il quale il questore dispone il l'invio del RA nel C.I. è comunicato in sintesi all'interessato, e contiene l'informazione sulla possibilità di contattare l'ACNUR e sulla normativa in materia di visite e di permanenza nel centro

Le **comunicazioni** al RA sono rese in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Al RA inviato e trattenuto nel centro di identificazione ed al RA già trattenuto nel C.P.T.A. sarà rilasciato un semplice **attestato nominativo** che certifica la sua qualità di richiedente lo status di rifugiato.

A quei RA che non rientrano nelle ipotesi di trattenimento, sarà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 3 mesi rinnovabile fino alla definizione della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

Minori non accompagnati

Se la domanda di asilo è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i minori, affinché siano adottati i provvedimenti necessari ai fini della nomina di un tutore nonché le misure necessarie per l'accoglienza. Fino alla nomina del tutore, l'assistenza e l'accoglienza sono assicurate dal Comune in cui si trova il minore.

Il tutore, una volta nominato, conferma la domanda di asilo e contatta immediatamente la questura per la riattivazione del procedimento.

I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti nei C.I. o nei C.P.T.A.

L'audizione del minore non accompagnato innanzi alla Commissione territoriale è disposta alla presenza della persona che esercita la potestà.

Istituzione dei centri di identificazione

Sono istituiti 7 centri di identificazione nelle province individuate con decreto del ministero dell'interno, sentite la conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, le regioni e le province autonome interessate.

Il ministro dell'interno, con proprio decreto, qualora ne ravvisi la necessità può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione o la chiusura di centri.

Le strutture istituite ai della c.d. legge Puglia (legge 29 dicembre 1995, n. 563) possono essere destinate alle finalità dei C.I. con decreto del ministero dell'interno.

Modalità di permanenza nel centro di identificazione

E consentita l'uscita dal centro dalle ore 8 alle 20 previa comunicazione al direttore del centro solo per i RA rispetto ai quali:

- ❖ si ha trattenimento facoltativo al fine di verificare gli elementi su cui si basa la domanda (art. 1bis, comma 1, lettera b);
- ❖ si ha trattenimento facoltativo in pendenza del procedimento (art. 1bis, comma 1, lettera c).

Il prefetto competente può altresì rilasciare permessi temporanei di allontanamento per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o attinenti all'esame della domanda ai RA rispetto ai quali:

- ❖ si ha trattenimento facoltativo per verificare o determinare nazionalità o identità (art. 1bis, comma 1, lettera a)
- ❖ si ha trattenimento obbligatorio per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o in condizioni di soggiorno irregolare (art. 1bis, comma 2, lettera a).

Il diniego di autorizzazione all'allontanamento temporaneo dal C.I. è motivato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile.

L'allontanamento non autorizzato dai C.I. equivale a rinuncia alla domanda di asilo.

Assistenza medica

Il RA presente nel centro ha diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, per malattia o infortunio erogate dal servizio sanitario nazionale.

Nei centri in cui sono presenti oltre 100 RA sono attivati servizi di prima assistenza medico generica.

Associazioni ed enti di tutela

I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati con esperienza in Italia di almeno 3 anni possono essere autorizzati dal prefetto all'ingresso ai locali adibiti alle visite.

Gli enti locali e il servizio centrale del Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati possono attivare nei C.I. dei servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione e assistenza legale, di sostegno socio-psicologico e di informazione sui programmi di rimpatrio volontario.

Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo

Sono istituite 7 Commissioni territoriali: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani.

Nell'ambito dei centri di identificazione sono previsti locali idonei per l'attività delle Commissioni territoriali.

Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del ministro dell'interno e sono composte da:

- ❖ un funzionario di carriera prefettizia, con carica di presidente
- ❖ un funzionario di Polizia di Stato
- ❖ un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla conferenza Stato—città e autonomie locali
- ❖ un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

La Commissione territoriale è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza.

La procedura per il riconoscimento del diritto di asilo

Si prevedono 2 procedure: una procedura semplificata ed una procedura ordinaria.

La procedura semplificata

- ⇒ nei casi di trattenimento obbligatorio nei C.L. o nei C.P.T.A.
- ⇒ ha una durata stimata in 18 giorni

Appena ricevuta la domanda di asilo, il questore dispone il trattenimento in uno dei C.I. o in uno dei C.P.T.A.

Entro 2 giorni il questore trasmette la documentazione necessaria alla Commissione territoriale.

Nei **15 giorni** successivi la Commissione provvede all'audizione del RA.

La convocazione per l'audizione è comunicata al RA tramite la questura.

La Commissione territoriale decide anche in assenza dell'audizione del RA se non è stato possibile eseguire la notifica e la Commissione ha accertato che il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato allo straniero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo. L'audizione può essere rinviata laddove le condizioni di salute del RA adeguatamente certificate, non la rendono possibile, ovvero su richiesta del RA per gravi e fondati motivi.

La mancata presentazione del RA all'audizione non impedisce la decisione della Commissione territoriale.

L'audizione si svolge in seduta non pubblica. Il RA può esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

Il RA può inviare alla Commissione memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

Il RA ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Dell'audizione è redatto verbale, di cui una copia è consegnata al RA.

L'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore.

La Commissione può poi ritenere di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva e escludere l'audizione del minore.

Entro 3 giorni feriali successivi alla data dell'audizione la Commissione adotta la decisione con atto scritto e motivato.

La decisione è comunicata al RA unitamente alle modalità di impugnazione, alla possibilità di chiedere il riesame e l'autorizzazione del prefetto a permanere sul territorio nazionale

Entro 5 giorni dalla decisione il RA per il quale si è disposto il trattenimento obbligatorio in un C.I. può presentare un'istanza di **riesame** adeguatamente motivata al Presidente della Commissione territoriale.

L'istanza di riesame ha ad oggetto: elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione territoriale integrata con un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo procede entro 10 giorni al riesame ed ha facoltà di procedere ad una nuova audizione del RA su richiesta dello stesso o del componente della Commissione nazionale.

La Commissione territoriale integrata decide con provvedimento motivato, comunicato entro 48 ore all'interessato.

L'eventuale ricorso al tribunale competente va presentato entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.

Il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Il RA può chiedere al prefetto competente **l'autorizzazione a permanere** sul territorio **nazionale** fino alla data di decisione del ricorso.

La richiesta deve essere presentata per iscritto e adeguatamente motivata in relazione a:

- ⇒ fatti sopravvenuti che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale successivi alla decisione della Commissione territoriale,
- ⇒ e a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza sul territorio.

L'autorizzazione è concessa se sussiste l'interesse a permanere sul territorio e il prefetto non rilevi che l'attesa sulla decisione del ricorso possa essere utilizzata per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello nazionale. La decisione del prefetto è adottata nei 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Con il provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale il prefetto definisce le modalità di trattenimento dello straniero in un Cd. o in un centro di accoglienza e assistenza.

In tal caso, il questore rilascia un permesso di soggiorno per massimo 60 giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione.

La procedura ordinaria

- ⇒ nei casi di trattenimento facoltativo nei CI
- ⇒ ha una durata stimata in 33 giorni

Appena ricevuta la domanda di asilo, il questore dispone il trattenimento in uno dei C.I.

Entro 2 **giorni** il questore trasmette la documentazione necessaria alla Commissione territoriale.

Nei **30 giorni** successivi la Commissione provvede all'audizione del RA
La convocazione per l'audizione è comunicata al RA tramite la questura.

La Commissione territoriale decide anche in assenza dell'audizione del RA se non è stato possibile eseguire la notifica e la Commissione ha accertato che il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato allo straniero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo. L'audizione può essere rinviata laddove le condizioni di salute del RA adeguatamente certificate, non la rendono possibile, ovvero su richiesta del RA per gravi e fondati motivi.

La mancata presentazione del RA all'audizione non impedisce la decisione della Commissione territoriale.

L'audizione si svolge in seduta non pubblica. Il RA può esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

Il RA può inviare alla Commissione memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

Il RA ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Dell'audizione è redatto verbale, di cui una copia è consegnata al RA

L'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore.

La Commissione può poi ritenere di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva e escludere l'audizione del minore.

Entro **3 giorni** feriali successivi alla data dell'audizione la Commissione adotta la decisione con atto scritto e motivato.

La decisione è comunicata al RA unitamente alle modalità di impugnazione, alla possibilità di chiedere il riesame e l'autorizzazione del prefetto a permanere sul territorio nazionale.

Entro **5 giorni** dalla comunicazione decisione il RA per il quale si è disposto il trattenimento facoltativo in un C.I. può presentare un'istanza di **riesame** adeguatamente motivata al Presidente della Commissione territoriale.

L'istanza di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione territoriale integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo procede entro 10 giorni al riesame e può dar luogo ad una nuova audizione del RA su richiesta dello stesso o del componente della Commissione nazionale.

La Commissione territoriale integrata decide con provvedimento motivato, comunicato entro 48 ore all'interessato.

L'eventuale ricorso al tribunale competente va presentato entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.

Il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Il RA può chiedere al prefetto competente **l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale** fino alla data di decisione del ricorso. Pagina 6 di 9

La richiesta deve essere presentata per iscritto e adeguatamente motivata in relazione a:

⇒ fatti sopravvenuti che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale successivi alla decisione della Commissione territoriale, e a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza sul territorio.

L'autorizzazione è concessa se sussiste l'interesse a permanere sul territorio e il prefetto non rilevi che l'attesa sulla decisione del ricorso possa essere utilizzata per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello nazionale.

La decisione del prefetto è adottata nei 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Con il provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale il prefetto definisce le modalità di trattenimento dello straniero in un C.I. o in un centro di accoglienza e assistenza.

In tal caso, il questore rilascia un permesso di soggiorno per massimo 60 giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione.

Protezione per motivi umanitari

Nell'esaminare le domande di asilo le Commissioni territoriali valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria, e, in particolare dell'articolo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tal caso la Commissione territoriale chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione ("seri motivi, in particolare, di carattere umanitario").

La Commissione nazionale per il diritto di asilo

La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo; opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno.

E nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del ministro dell'interno e del ministro degli affari esteri.

Si compone di:

- ❖ un prefetto, che la presiede
- ❖ un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- ❖ un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- ❖ un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza
- ❖ un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR

La Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di revoca e cessazione dello status, compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei loro componenti, di raccolta di dati statistici.

Segnatamente, le funzioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo:

- ❖ realizzazione di un centro di documentazione;
- ❖ individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo;

- ❖ collaborazione con il ministero per gli affari esteri, le rappresentanze dell'Italia presso le organizzazioni internazionali rilevanti nei settori dell'asilo e dei diritti umani;
- ❖ collaborazione con gli organismi che svolgono funzioni analoghe negli altri paesi membri dell'Unione europea;
- ❖ creazione e aggiornamento di una banca dati informatica;
- ❖ monitoraggio dei flussi dei RA;
- ❖ fornire informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti relativi alle misure di protezione temporanea di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico sull'immigrazione.

Revoca e cessazione dello status di rifugiato

I casi di revoca e cessazione dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1, della Convenzione di Ginevra, sono istruiti dalle questure ed esaminati dalla Commissione nazionale.

Ove ritenuta necessaria, la convocazione per l'audizione dell'interessato deve essere notificata tramite la questura competente.

La Commissione nazionale decide entro 30 giorni dall'audizione.

Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Viene istituzionalizzato un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza possono accogliere richiedenti asilo per i quali non si fa luogo al trattenimento, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria. Il ministro dell'interno provvede annualmente con decreto, sentita la conferenza unificata Stato — regioni, nei limiti del Fondo nazionale per i servizi e le politiche dell'asilo, al sostegno finanziario dei servizi. Il decreto stabilisce le linee guida per presentare le domande di contributi, assicura la continuità degli interventi, determina modalità e misura dell'erogazione di un **contributo** economico di prima assistenza per i richiedenti asilo che non rientrano nei casi di trattenimento e che non sono accolti nei servizi di accoglienza.

Il ministro dell'intero, sentiti l'ANCI e l'ACNUR, attiva inoltre un servizio centrale mirante a facilitare il coordinamento a livello nazionale dei servizi di accoglienza territoriali. Il servizio centrale è affidato all'ANCL Il servizio centrale provvede a monitorare la presenza sul territorio dei RA, creare una banca dati degli interventi e favorirne la diffusione, fornire assistenza tecnica agli enti locali, attuare programmi di rimpatrio attraverso l'OIM e d'intesa con il ministero degli affari esteri.

Soppressione del contributo economico per 45 giorni previsto dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416

Il contributo economico di prima assistenza per 45 giorni previsto per i richiedenti asilo dal comma 7, del decreto legge n. 416/1989, è stato abrogato.

Quando entrerà in vigore la nuova disciplina?

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1200 giorno dalla pubblicazione, vale a dire che la nuova disciplina sarà efficace a partire dal 21 aprile 2005.

Tuttavia, una dilazione dei termini dell'entrata in vigore potrebbe aversi per quanto riguarda alcune disposizioni. Si tratta, segnatamente, di quelle relative alla nomina dei comntLdi1e Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché di quelle che riguardano l'organizzazione del primo corso di formazione delle Commissioni territoriali e l'adozione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo.

Disciplina transitoria

Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti innanzi alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato alla data del 21 aprile 2005 saranno decise da una sezione speciale della Commissione centrale, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.